

Oggetto: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG

Con il messaggio n. 4254/2020 l'Inps ha fornito le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero in oggetto nel flusso UniEmens. Successivamente, con il messaggio n. 4487/2020, sono state fornite ulteriori precisazioni qui di seguito riepilogate e integrate dal messaggio n. 4781/2020:

- i datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, devono inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale, alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020", nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 445/2000:
 - le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
 - la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
 - la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
 - l'importo dell'esonero;
 - il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba);
 - in riferimento alle verifiche a cura dell'Inps dei dati esposti, propedeutiche all'attribuzione del codice, le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un'autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. 18/2020;
 - l'esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
 - l'esonero può essere fruito per l'intero importo sulla denuncia relativa anche a una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell'intero importo dell'esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). È precisato che la regolarizzazione deve essere effettuata con *ticket* e che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell'azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di "Dichiarazione Compensazione" o "Rimb-cont";
- rispetto al calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, e la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.